

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. IV
n. 18-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATRICE FILIPPIN)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(ai sensi dell'articolo 313 del codice penale)

NEI CONFRONTI DELLA DOTTORESSA

SABRINA ANGELICO

per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative)

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Catania
il 19 luglio 2017**

Comunicata alla Presidenza il 21 dicembre 2017

ONOREVOLI SENATORI.- Il 19 luglio 2017, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 313 del codice penale, nei confronti della dottoressa Sabrina Angelico, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative).

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 3 agosto 2017 e l'ha annunciata in Aula il 12 settembre 2017.

La Giunta ha esaminato la richiesta nelle sedute del 20 e 21 dicembre 2017, nel corso della quale ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti della dottoressa Sabrina Angelico.

* * *

Riferisce la Procura di Catania che la dottoressa Sabrina Angelico, direttore amministrativo presso i medesimi uffici giudiziari, avrebbe posto in essere, mediante diffusione sul *social network* "Facebook", frasi dal contenuto offensivo e denigratorio nei confronti delle Assemblee parlamentari.

In particolare, in data 11 luglio 2017, ella avrebbe condiviso sul proprio profilo *Facebook* un messaggio nel quale, accanto ad un'immagine raffigurante un dito medio alzato con legata la bandiera italiana, scriveva «un caro saluto ai nostri amati parlamentari da parte di tutti noi italiani».

Ciò, ad avviso della procura, integrerebbe gli estremi del vilipendio delle Assemblee legislative ai sensi dell'articolo 290 del codice penale.

Per tale reato la procura di Catania chiede l'autorizzazione a procedere secondo ai sensi degli articoli 313, comma 3, del codice penale e 343 e seguenti del codice di procedura penale.

Si rammenta che il Senato della Repubblica deve pronunciarsi sulla base dell'articolo 313, terzo comma, del codice

penale, il quale stabilisce che per il delitto previsto dall'articolo 290 (vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate) commesso contro le Assemblee legislative o una di queste, non si possa procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea contro la quale il vilipendio è diretto.

Come noto, l'esercizio dell'azione penale - che ordinariamente si svolge d'ufficio - è, in casi eccezionali, subordinato ad alcune condizioni di procedibilità. In relazione a determinati reati, infatti, la legge prevede ipotesi in cui - per cause diverse, quali la mancanza di particolare gravità dei fatti, la natura del reato o la qualifica del suo autore - la perseguibilità dell'illecito dipende da un'ulteriore manifestazione di volontà proveniente da altri soggetti, pubblici o privati. Ai sensi dell'articolo 346 del codice di procedura penale, in difetto di tali condizioni possono essere compiuti soltanto gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova.

Il codice di procedura penale prevede le seguenti condizioni di procedibilità: la querela, l'istanza, la richiesta di procedimento e l'autorizzazione a procedere.

Quest'ultima, in particolare, è la dichiarazione discrezionale con la quale un organo pubblico - estraneo all'organizzazione giudiziaria - su richiesta del pubblico ministero, consente di procedere penalmente nei confronti di una determinata persona (ad esempio, un parlamentare) o in rapporto ad un determinato reato. Secondo il dettato dell'articolo 343 del codice di procedura penale, il pubblico ministero, qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, deve fare richiesta a norma dell'articolo 344. Quest'ultimo prevede, tra l'altro, che - salvo il caso di arresto in flagranza - l'autorizzazione vada richiesta entro 30 giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel relativo registro.

Gli atti compiuti in violazione dei divieti disposti dall'articolo 343, commi 2 e 3, non possono essere utilizzati; inoltre, l'autorizzazione a procedere, una volta concessa è irrevocabile.

Tra le ipotesi di autorizzazione a procedere previste dal codice penale l'articolo 313 contempla appunto quella del vilipendio alle Assemblee legislative, nella quale - come è stato rilevato dalla dottrina - all'Assemblea offesa viene consentito di valutare se dare o meno spazio allo *strepitus fori*.

* * *

Si deve registrare che il prevalente orientamento della giurisprudenza parlamentare è stato finora nel senso di negare la concessione dell'autorizzazione a procedere per il reato di vilipendio (per il Senato, v. ad esempio il Doc. n. 10-A della XIV legislatura, nonché i Doc. IV, n. 1-A, Doc. IV, n. 2-A, Doc. IV, n.3-A, Doc. IV, n. 6-A della XIII legislatura), anche sulla base del presupposto che le Assemblee legislative hanno una valenza rappresentativa che di per sé non necessita di replicare ai singoli cittadini o di trovare una tutela nell'ambito penale.

Tuttavia gli attuali mezzi di comunicazione e pubblicazione - basti pensare ai *social* - consentono una diffusione e dunque una potenzialità di danno infinitamente superiore a quanto conosciuto e dunque valutato in passato da questa Giunta.

Se, da una parte, le istituzioni parlamentari debbono difendere la propria autorevolezza non già nelle aule giudiziarie bensì con l'impegno, il rigore ed i risultati della loro attività, dall'altra è doveroso evidenziare alcuni ragionamenti che derivano da consolidata giurisprudenza: «L'articolo 290 del codice penale non è stato abrogato dall'articolo 49 della Costituzione né è viziato da incostituzionalità per contrasto con la stessa norma, poiché il diritto di riunirsi in partiti politici per concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale, deve esercitarsi nel rispetto del prestigio delle istituzioni protette dalla suddetta norma penale, prestigio che rientra tra i beni costituzionalmente garantiti, onde

si pone come limite ad altri diritti protetti dalla Carta. In un regime democratico, quale è quello instaurato dalla Costituzione repubblicana, sono ammesse critiche, anche severe, alle istituzioni vigenti, onde assicurarne l'adeguamento ai mutamenti della coscienza sociale. Quando, tuttavia la manifestazione di pensiero sia diretta a negare ogni rispetto o fiducia all'istituzione, inducendo i destinatari al disprezzo o alla disobbedienza, non può parlarsi di mera critica bensì di condotta vilipendiosa».

Durante l'esame presso la Giunta non sono mancate posizioni critiche sul reato di vilipendio, ma si è altresì riconosciuto che il giudizio sulla sussistenza del reato *ex* articolo 290 del codice penale non spetta né alla Giunta né tantomeno all'Assemblea plenaria ma all'autorità giudiziaria, l'unica che con assoluta libertà ed autonomia di giudizio può valutare e conseguentemente punire od assolvere le condotte dei singoli individui.

L'autorizzazione a procedere richiesta alla Giunta ai sensi dell'articolo 313, terzo comma, del codice penale e 343 e seguenti del codice di procedura penale è esclusivamente condizione di procedibilità che non è in alcun modo giudizio preventivo di colpevolezza. La norma tutela e protegge l'istituzione parlamentare, non i singoli membri delle stesse, ed a fine legislatura questo dovere di tutela appare particolarmente stringente e vincolante.

* * *

Per i motivi fin qui esposti, la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti della dottoressa Sabrina Angelico.

FILIPPIN, *relatrice*